

COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 04/02/2013 *COPIA*

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, IN RAGGRUPPAMENTO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI, DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.

L'anno duemilatrecentoquattro il giorno quattro del mese di febbraio presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria-urgente in prima convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del **Signor Antonio Di Carlantonio** alle ore 14:50 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

	PRESENTE	ASSENTE
Antonio Di Carlantonio Sindaco - Presidente	X	
Giovanna De Angelis Consigliere	X	
Erminia Alimonti Consigliere	X	
Emanuele Zilli Consigliere	X	
Rosa Maria Di Marco Consigliere	X	
Natalino Casimiri Consigliere	X	
Manzolini Ruggero Consigliere	X	
Dr. Ercole Di Girolami Consigliere		X
Mario Antonelli Consigliere		X
Plini Decio Consigliere		X

ne risultano presenti n° 7 e assenti n° 3 (Antonelli, Di Girolami e Plini).

Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante
Il Presidente **Antonio Di Carlantonio** in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- [x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- [] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- [] il revisore del conto.

IL SINDACO da lettura della proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente agli Enti Locali di stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 14, commi 25-31 del D.L. n. 78/2010 -convertito in Legge n. 122/2010- e successive modifiche legislative, impongono a tutti i Comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, per l'effetto incidendo sull'assetto funzionale ed organizzativo degli Enti interessati;

- i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p, della Costituzione, le funzioni individuate dall'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009;

- l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 ha rivisto le funzioni fondamentali distinguendole in;

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale sovracomunale;

e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- l'art. 16, commi 1 e 16, della Legge n. 148/2011 prevede due forme associative tra Enti Locali:

1) Convenzione (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000);

2) Unione di Comuni (ex art. 32 DLgs. n. 267/2000);

- l'art. 14, comma 31-bis del D.L. n. 78/2010 dispone la durata almeno triennale delle Convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo che, qualora non comprovate, comporta la trasformazione in Unione di Comuni;

- l'art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1° gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

- l'art. 14, comma 31-quater, del D.L. n. 78/2010 prevede che ove non venga rispettato da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere e, nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'art. 8 della Legge n. 131/2003;

- la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 604/2012 ha stabilito i limiti demografici minimi per le forme associative comunali, stabilendoli in 5.000 abitanti per le Unioni di Comuni ex art. 32 D.Lgs. n. 267/2000 e per le Convenzioni ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 prevedendo che, in deroga alla soglia sopra indicata e in via eccezionale, la soglia demografica minima sia pari a 3.000 abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni costituite ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 dai Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane con popolazione fino a 3.000 abitanti, ovvero costituite dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti purché in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni fondamentali;

b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola Provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo fissato in 5.000 abitanti;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito cui fanno parte;

- la D.G.R.A. n. 604/2012 ha confermato la soglia demografica minima di 1.000 abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni, rispettivamente, costituite e stipulate da Comuni fino a 1.000 abitanti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. n.138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, modificato dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici;

ATTESO CHE:

- il D. Lgs. n. 23/2011 e la L.R. n. 143/1997 destinano risorse per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministro dell'Interno non ha ancora emanato il decreto atto a definire le modalità della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni, ex art. 31-bis del D. L. n. 78/2010;

DATO ATTO CHE:

- la spinta all'associazionismo e alla cooperazione intercomunale, se caratterizzata dall'autonomia strategica del livello locale, consente di razionalizzare e ridurre i costi di gestione ed aumentare la produttività e la soddisfazione dell'utenza rispondendo meglio anche al principio costituzionale di adeguatezza;
- la Convenzione è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche e organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA, congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in un contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- la scelta convenzionale, sul piano della soluzione associativa, è stata effettuata dai Comuni partecipanti alla Convenzione;
- la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali attraverso Convenzione, ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, è la più appropriata per il raggiungimento del contenimento della spesa e l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici con significativi livelli di efficacia, economicità ed efficienza;
- la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 della bozza di Convenzione allegata e, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

VISTO:

-lo schema di Convenzione tra Enti Locali per la gestione associata della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Cons. Manzolini che anche in merito alla presente convenzione manifesta perplessità con riferimento all'art. n. 8 circa il riparto delle spese ponendosi il dubbio sull'esito dei procedimenti inerenti i servizi sociali già in carico alla Comunità Montana e cofinanziati dal Comune di Campotosto che, in quanto tale, potrebbe essere esposto a ulteriori e ingiustificati esborsi;

Tutto ciò premesso

Con votazione espressa nei modi di legge e avente il seguente esito:

Favorevoli n. 6 (Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri, Zilli); Astenuto n. 1 (Manzolini); nessun Contrario.

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata, in raggruppamento di Enti Locali territoriali, della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione;
3. di dare atto che la presente deliberazione ha valore ed efficacia di atto fondamentale del Consiglio;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione corredata della Convenzione al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di L'Aquila e alla Regione Abruzzo e, per conoscenza, a tutti gli Enti aderenti;

Con votazione espressa nei modi di legge e avente il seguente esito:

Favorevoli n. 6 (Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri, Zilli); Astenuto n. 1 (Manzolini); nessun Contrario.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

F.to Il Sindaco
Antonio Di Carlantonio

F.to Il Segretario Comunale
Vittorio Francesco Ercole Nunziante

ALLEGATO

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118 DELLA COSTITUZIONE COMMA 4.

L'anno..... il giorno del mese di presso la sede di posta in via...

Tra

1 - Il Comune di PIZZOLI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Pizzoli, via _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 - Il Comune di CAGNANO AMITERNO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Cagnano Amiterno via Sallustio n. 4, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 - Il Comune di BARETE, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Barete Via n....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4 - Il Comune di MONTEREALEI in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la sua carica in Montereale Via, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

5 - Il Comune di CAPITIGNANO, in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la sua carica in Capitignano Via, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione,

6 - Il Comune di CAMPOTOSTO, in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la sua carica in Campotosto Via, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Con la presente convenzione si conferisce la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni e servizi comunali relativamente alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, al Comune di _____e, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, che accetta di esercitare tale delega.

All'uopo, con la sottoscrizione della presente convenzione i Comuni aderenti conferiscono al Comune di _____, tutti i poteri di rappresentanza diretta per lo svolgimento e l'esercizio dell'attività delegata.

L'attribuzione di ulteriori funzioni di competenza statale ai Comuni, operata da successive normative di settore, si intende automaticamente delegata dai Comuni partecipanti al Comune delegato, senza necessità di operare modifiche ed integrazioni alla presente convenzione.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione)

Il Comune di Pizzoli, il Comune di Cagnano Amiterno, il Comune di Barete, il Comune di Montereale, il Comune di Capitignano ed il Comune di Campotosto, aderenti alla presente convenzione per la gestione associata conferiscono delega al Comune di _____, che accetta di esercitarla assumendone la responsabilità della gestione con il compito di individuare la struttura deputata all'esercizio ed il responsabili della relativa gestione, nonché di attivare le procedure presso i soggetti terzi per l'esercizio della stessa.

Art. 3

(Finalità)

La gestione associata della funzione sopra elencata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) accedere a risorse finanziarie pubbliche.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi conferiti;
procedimenti di competenza dell'ente delegato)

Il Comune di _____, si impegna, a svolgere, anche in nome e per conto degli altri Comuni Convenzionati le attività Comunali inerenti la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4..

I servizi sono finalizzati a garantire la realizzazione di attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, mediante azioni coordinate ed integrate, ove occorre, con i servizi sanitari, educativi, e formativi di base, e con altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso eventuali prestazioni economiche. I Comuni assumono la convenzione come strumento di lettura ed interpretazione della domanda e come agente di superamento delle situazioni di bisogno e di disagio in relazione ai principi e alle regole svolgendo i servizi anche in collaborazione con i soggetti di volta in volta interessati e competenti istituzionalmente..

Tutti i servizi, le attività e i procedimenti amministrativi in materia che devono essere svolti sulla base della delega medesima dovranno essere garantiti ed espletati sull'intero territorio comunale dei Comuni convenzionati.

Tenuto conto della natura di funzioni, attività e servizi da garantire ed esercitare nell'ambito territoriale dei comuni aderenti, affinché la gestione associata sia connotata ad economicità, efficacia ed efficienza e sia migliorativa dei servizi offerti ai cittadini, gli enti convenzionati si impegnano ad attivare, attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e della firma digitale, il servizio in rete.

Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 5

(Regolamento per lo svolgimento delle funzioni)

La regolamentazione dello svolgimento della funzione, al fine di garantire la funzionalità e l'uniformità del servizio sull'intero ambito territoriale, è assicurata dall'applicazione di un unico regolamento uniforme da parte dell'ente destinatario della delega, cui ne compete l'elaborazione sulla base delle direttive contenute nella convenzione o adottate dalla Conferenza dei Sindaci, da sottoporre alla successiva approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale dei Comuni convenzionati; nelle more dell'approvazione del predetto regolamento rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli Enti.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6

(Decorrenza e durata della convenzione)

La convenzione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipulazione, salvo proroga. La presente convenzione potrà essere revocata esclusivamente qualora sopraggiungano sostanziali disposizioni normative attinenti la gestione obbligatoria associata delle funzioni fondamentali comunali. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri enti e a modifiche e integrazioni secondo le esigenze che potranno presentarsi.

Art. 7

(Strumenti di consultazione tra i contraenti)

La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati. A tal fine, nel rispetto delle norme sul riparto delle competenze politiche e gestionali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione all'articolo 107 del decreto legislativo medesimo, è istituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati in rappresentanza degli Enti convenzionati, con il compito di esaminare le questioni di interesse comune, verificare la rispondenza dell'azione dell'ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni, ed esercitare in modo unitario il potere di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di alla presente convenzione. E' convocata e presieduta dal Sindaco dell'Ente Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. Le funzioni di Segretario sono assolte dal Segretario dell'ente Capofila o suo delegato,

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a. stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1;
- b. definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e del relativo piano finanziario con relativa ripartizione delle quote tra i Comuni aderenti;
- c. vigila e controlla l'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi esercitando le funzioni attribuite dal regolamento;
- d. decide sull'istanza di ammissione di nuovi comuni;
- e. si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti convenzionati;
- f. relazioni sindacali;
- g. individuazione dell'ente capofila.

Art. 8

(Risorse per la gestione associata - rapporti finanziari)

Per garantire lo svolgimento della funzione oggetto di delega tra gli enti convenzionati, i Comuni si impegnano a ripartire, secondo quote da destinare all'ente delegato per la funzione oggetto di delega, le spese ordinarie di funzionamento e le risorse per lo svolgimento della funzione; il Comune delegato assume l'obbligo di rendicontazione delle spese ai Comuni deleganti.

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti, che dovranno essere recepiti dai competenti organi degli enti convenzionati secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa.

Art. 9

(Dotazione di personale)

Per l'esercizio dei compiti conferiti l'ente delegato opererà con personale in propria dotazione e con personale in dotazione ai comuni partecipanti indicati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 10

(Beni e strutture)

Per l'esercizio della funzione associata, il Comune delegato metterà a disposizione le sedi e le strutture necessarie all'espletamento della stessa, fatte salve le strumentazioni hardware di cui ogni ente associato dovrà essere dotato.

Art. 11

(Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale)

E facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione da inviare al Sindaco del Comune Capofila almeno 90 giorni prima dell'esercizio del diritto di recesso. E' in ogni caso sempre ammessa la risoluzione consensuale del vincolo associativo. Alla scadenza della convenzione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, senza particolari formalità.

La violazione degli obblighi convenzionali, e/o eventuali inadempimenti o comportamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della convenzione, saranno contestati dalla Conferenza dei Sindaci, secondo tempistiche e procedure oggetto di apposita regolamentazione ivi comprese le eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento.

Art. 12

(Ammissione di nuovi comuni)

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla funzione associata, deve essere presentata al Comune delegato e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili, al d. lgs 267/00 e successive modificazioni ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 14

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 all. b) art 16 e del Decreto Ministeriale 20.08.1992 e non è soggetta alla registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 26.04.1986 n. 131 e sarà registrata solo in caso d'uso.

Luogo e data.....

Il Sindaco di Pizzoli

Il Sindaco di Cagnano Amiterno.....

Il Sindaco di Barete.....

Il Sindaco di Montereale.....

Il Sindaco di Capitignano.....

Il Sindaco di Campotosto.....

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, IN RAGGRUPPAMENTO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI, DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente agli Enti Locali di stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 14, commi 25-31 del D.L. n. 78/2010 -convertito in Legge n. 122/2010- e successive modifiche legislative, impongono a tutti i Comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, per l'effetto incidendo sull'assetto funzionale ed organizzativo degli Enti interessati;
- i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p, della Costituzione, le funzioni individuate dall'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009;
- l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 ha rivisto le funzioni fondamentali distinguendole in:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale sovracomunale;
 - e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 della costituzione comma 4;
 - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l'art. 16, commi 1 e 16, della Legge n. 148/2011 prevede due forme associative tra Enti Locali:
 - 1) Convenzione (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000);
 - 2) Unione di Comuni (ex art. 32 D.Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 14, comma 31-bis del D.L. n. 78/2010 dispone la durata almeno triennale delle Convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo che, qualora non comprovate, comporta la trasformazione in Unione di Comuni;
- l'art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1° gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'art. 14, comma 31-quater, del D.L. n. 78/2010 prevede che ove non venga rispettato da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere e, nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'art. 8 della Legge n. 131/2003;
- la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 604/2012 ha stabilito i limiti demografici minimi per le forme associative comunali, stabilendoli in 5.000 abitanti per le Unioni di Comuni ex art. 32 D.Lgs. n. 267/2000 e per le Convenzioni ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 prevedendo che, in deroga alla soglia sopra indicata e in via eccezionale, la soglia demografica minima sia pari a 3.000 abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni costituite ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 dai Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane con popolazione fino a 3.000 abitanti, ovvero costituite dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti purché in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni fondamentali;
 - b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola Provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
 - c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo fissato in 5.000 abitanti;
 - d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito cui fanno parte;
- la D.G.R.A. n. 604/2012 ha confermato la soglia demografica minima di 1.000 abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni, rispettivamente, costituite e stipulate da Comuni fino a 1.000 abitanti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. n.138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, modificato dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici;

ATTESO CHE:

- il D. Lgs. n. 23/2011 e la L.R. n. 143/1997 destinano risorse per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministro dell'Interno non ha ancora emanato il decreto atto a definire le modalità della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni, ex art. 31-bis del D. L. n. 78/2010;

DATO ATTO CHE:

- la spinta all'associazionismo e alla cooperazione intercomunale, se caratterizzata dall'autonomia strategica del livello locale, consente di razionalizzare e ridurre i costi di gestione ed aumentare la produttività e la soddisfazione dell'utenza rispondendo meglio anche al principio costituzionale di adeguatezza;

- la Convenzione è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche e organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA, congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in un contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

- la scelta convenzionale, sul piano della soluzione associativa, è stata effettuata dai Comuni partecipanti alla Convenzione;

- la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali attraverso Convenzione, ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, è la più appropriata per il raggiungimento del contenimento della spesa e l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici con significativi livelli di efficacia, economicità ed efficienza;

- la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 della bozza di Convenzione allegata e, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

VISTO:

-lo schema di Convenzione tra Enti Locali per la gestione associata della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata, in raggruppamento di Enti Locali territoriali, della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art 118 della costituzione comma 4, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione;
3. di dare atto che la presente deliberazione ha valore ed efficacia di atto fondamentale del Consiglio;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione corredata della Convenzione al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di L'Aquila e alla Regione Abruzzo e, per conoscenza, a tutti gli Enti aderenti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Proponente

Il Sindaco

f.to Antonio Di Carlantonio

Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 49 e 147 TUEL si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento.

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line in data 07.02.2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267)

F.to Il Segretario Comunale
Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.02.2013;

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 07.02.2013

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Campotosto li 07.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante